

# GLI INGHIPPI DELL'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA IN AMBITO ACUSTICO

di

\* Francesco Nastasi, Cristina Marsetti, Santo Durelli

## **Introduzione**

Tutti i professionisti stipulano la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per essere coperti in caso di sinistro e non dover risarcire il danno con il proprio patrimonio.

Spesso invece, dopo aver pagato per molti anni l'assicurazione, scoprono, in occasione di una richiesta di risarcimento, di non essere tutelati come credevano. Si tratta di una "tragedia annunciata": nella polizza è scritto quello che è coperto e quello che invece non lo è. Il problema è che il professionista tecnico ben difficilmente si intende di contratti di assicurazione e quindi finisce per firmare e pagare facendo un atto di fede. Infatti è necessario avere cognizioni specifiche del settore assicurativo per comprendere le criticità delle polizze ed il significato e la portata delle clausole.

In questo articolo daremo alcune indicazioni a tutti i professionisti che lavorano nel campo dell'acustica per ridurre il rischio di brutte sorprese dovute ad un'assicurazione inefficace.

## **Obbligazione di mezzi e di risultato, una differenziazione sempre più sfumata**

Nel campo della responsabilità professionale viene sempre riproposto il distinguo tra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi. Tra le prime, tipica è quella del progettista.

L'architetto, l'ingegnere o il geometra, se hanno il compito di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, devono raggiungere un risultato: il progetto deve essere concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Non basta che essi

si impegnino e svolgano con diligenza la loro prestazione: per essere adempienti al contratto devono conseguire il risultato. Ne consegue che la irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.

Tipico esempio di obbligazione di mezzi è invece quella del medico, dell'avvocato o del direttore lavori: non devono garantire il conseguimento di un risultato. Per essere adempienti è sufficiente che svolgano la loro opera con la dovuta diligenza, non è indispensabile che conseguano il risultato, quale la vittoria nella causa o la guarigione del paziente).

## **Possibili problematiche e richieste di danni cui possono incorrere i tecnici acustici.**

I tecnici acustici possono incorrere in una serie di problematiche da cui può generarsi un contenzioso. Il seguente elenco è solo esemplificativo e non esaustivo.

### **Acustica Edilizia.**

In questo ambito possono generarsi problemi di progettazione, problemi di Direzione Lavori acustica o di assistenza acustica alla DL, di collaudo acustico delle partizioni e per la firma di adeguatezza del manufatto alla normativa acustica vigente. Le richieste danni sono legate alla svalutazione del valore dell'immobile, alla perdita della agibilità o alla necessità di adeguamento dell'immobile alle leggi vigenti, ove

possibile. Può anche capitare di avere contestazioni a seguito di un collaudo di rumore di calpestio per aver danneggiato la finitura (ad esempio il parquet o un vecchio pavimento) dove è stato appoggiato il macchinario.

**Acustica Ambientale.** In acustica ambientale invece, a seguito di una non corretta valutazione di impatto acustico, si possono avere problemi di “fermo impianto”. Ad esempio un bar che non può lavorare dopo una certa ora o non può utilizzare musica o deve ridurre il numero di clienti, un’azienda che non può utilizzare una nuova linea produttiva perché troppo rumorosa e deve adeguarne l’insonorizzazione.

**Consulenti di parte.** Spesso gli acustici fanno perizie come CTP per valutare il superamento dei livelli acustici rispetto ai limiti consentiti: in base a queste perizie gli avvocati valutano un’eventuale azione legale verso il disturbante. Qualora la perizia risultasse errata il cliente chiederà senz’altro il risarcimento del danno subito al tecnico acustico.

**Normale tollerabilità.** In ambito privatistico, è da tener ben presente anche la “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 del codice civile quale potenziale fattore di responsabilità del tecnico acustico. Infatti gli studi di impatto acustico o bonifica acustica vengono correttamente svolti secondo i (soli) criteri della normativa pubblicistica. Ma in una lite acustica in cui il privato chiede la tutela dalla immissione in base all’art. 844 c.c., la giurisprudenza consolidata fa applicazione del criterio cosiddetto comparativo-relativo, con metodica di rilevamento e di valutazione diversi rispetto a quelli pubblicistici. La regola generale, peraltro sempre derogabile dal Giudice tenendo conto delle peculiarità e specificità del caso concreto, è quella che si consideri superiore alla normale tollerabilità una immissione che superi di 3 dB il rumore di fondo, a prescindere dalla zona acustica. Ben può accadere che il Giudice ritenga superiore alla normale tollerabilità una immissione che rispetti i limiti della normativa pubblicistica. Per queste ragioni è assolutamente consigliabile per il tecnico acustico informare il cliente di questo rischio e suggerirgli di adottare accorgimenti acustici ulteriori (rispetto a quelli

che sarebbero sufficienti per rispettare la normativa pubblicistica) nei confronti di quei soggetti maggiormente esposti, per vicinanza o altra ragione, verso la sorgente di rumore.

### **È quindi opportuno che l’acustico verifichi che la propria assicurazione di Responsabilità Civile:**

- Copra le attività in ambito acustico. Sembra banale, ma alcune delle polizze più diffuse escludono “certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate nell’ambito dell’acustica ambientale (legge 447/95 e successive modifiche o integrazioni)”.

- Contempli la copertura per la condanna in solido. Alcune delle polizze più diffuse invece la escludono in modo chiaro: “Nel caso di responsabilità solidale l’assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.” In tal caso, se l’impresa che ha realizzato i lavori non risarcirà la propria parte di danno (perché ad esempio non esiste più) ed il giudice ha condannato “in solido” tutti i responsabili, il tecnico acustico dovrà mettere mano al suo portafoglio, non essendo coperto dalla polizza stipulata per la quota parte di solidarietà.

- Abbia la copertura dei danni patrimoniali, che sono la maggior parte dei danni che gli acustici possono provocare. È difficile in acustica causare distruzione parziale o totale di manufatti, morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni. È frequente invece essere responsabili della svalutazione di un immobile, di un mancato guadagno, di un fermo attività ... tutti danni patrimoniali, spesso esclusi dalle polizze.

- Copra i sinistri derivanti “dal mancato raggiungimento di risultati/obiettivi”. Alcune polizze hanno una esclusione esplicita in tal senso e gli acustici hanno obblighi riguardo ai risultati come indicato in precedenza.

- Non abbia la limitazione sul valore delle opere. Se si eseguono progetti per edifici con vari appartamenti, la limitazione che la polizza

“opera in relazione alle attività svolte per opere di valore non superiore ai 500.000€” può vanificare la copertura assicurativa. Già un piccolo condominio di 6 appartamenti supera abbondantemente i 500.000 Euro.

- Non abbia sottolimiti e scoperti. Se il danno è pari a 1 milione e la polizza ha lo scoperto del 20% il professionista deve pagare 200.000€. Se “la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di 250.000 euro” vuol dire che per quella garanzia il massimale è più basso di quello che ho scelto. In molte polizze i danni patrimoniali sono soggetti a forti sottolimiti come quello citato, perché i danni patrimoniali possono essere molto ingenti.

- Sia operante per tutti gli incarichi svolti prima della stipula. Specialmente nell’acustica in edilizia, dove per 10 anni dalla consegna è possibile essere citati per un sinistro, una retroattività di 3 o 5 anni è insufficiente. Bisogna fare attenzione anche a sotto clausole di oscuro significato ed effetto, come ad es. questa: “L’assicurazione è operante a condizione che l’opera per la quale l’assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia ancora iniziata e purché il danno si verifichi e sia denunciato in costanza di copertura, entro un anno dalla data di consegna al Committente”. Fatevi rilasciare una dichiarazione scritta dal vostro intermediario che ne chiarisca il significato e poi fate le vostre considerazioni (sulla polizza e/o sull’intermediario...).

- Sia operante anche per rilevazioni rispetto a ferrovie, impianti industriali, luna park, autostrade ...

### **Alcune interessanti sentenze in ambito di acustica edilizia.**

In giurisprudenza si trovano molte sentenze in tema di responsabilità dei professionisti dalle quali si può trarre la regola (e l’avvertenza) che in caso di clausole poco chiare o, peggio, limitative della copertura assicurativa, è davvero concreto e alto il rischio per il professionista di dover risarcire il danno di tasca propria. Ne passiamo in rassegna alcune.

La sentenza 822/2018 del Tribunale di Vicenza

ha riguardato una causa instaurata dall’acquirente di un immobile per ottenere risarcimento dei danni relativi alla carenza dei Requisiti Acustici Passivi (R.A.P). L’architetto chiamato a rispondere del danno citava in giudizio la propria compagnia assicurativa al fine da essere da questa manlevato. La compagnia però opponeva alla richiesta di manleva sia eccezioni di inoperatività della polizza che di limitazioni di indennizzo. L’art. C. 3 prevedeva infatti che la garanzia assicurativa operasse in relazione a “perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette riscontrate dopo la loro ultimazione [come quelle effettivamente dedotte in giudizio], ma non oltre il collaudo”. La limitazione temporale prevista con tale clausola ha impedito quindi che la copertura assicurativa fosse applicabile considerato che la carenza dei R.A.P. è stata riscontrata dai ricorrenti solo dopo il collaudo (come spesso avviene dato che i vizi da isolamento acustico sono vizi occulti, ossia non facilmente e immediatamente rilevabili). Pertanto il professionista ha dovuto pagare il danno di tasca sua.

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 870/2014 relativa ad una controversia identica alla precedente, si è pronunciato riconoscendo l’operatività della copertura assicurativa in favore dei professionisti chiamati a rispondere. L’eccezione opposta dalla compagnia si fondava sul tenore letterale della polizza, la quale stabiliva che la garanzia assicurativa fosse inerente ai “danni che siano conseguenti a rovina totale delle opere costruite ovvero a gravi difetti da parte delle opera che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera”. La compagnia sosteneva che il difetto di isolamento acustico non potesse ricondursi a difetti compromettenti le caratteristiche dell’opera richiamate dalla clausola. Il Tribunale ha riconosciuto che una corretta interpretazione del contratto, che un professionista stipula per avere una copertura adeguata in relazione alla propria attività e per la quale paga un premio, induce a ritenere che la triade “stabilità, solidità e durata” dell’opera debba essere letta in via disgiunta. Per “solidità” quindi non si potrebbe intendere solo la solidità statica. Ciò in quanto per esprimere questo

aspetto vi è il termine “stabilità”, ragion per cui al termine “solidità” va attribuito significato di resistenza alle possibili immissioni dall’esterno, fra le quali, oltre a quelle dell’acqua (le più tipiche), anche quelle acustiche.

Particolarmente interessante è la sentenza del Tribunale di Savona n. 385/2018 in quanto esprime un principio di carattere generale. Il Tribunale ha riconosciuto l’inefficacia della clausola che subordinava l’operare della copertura assicurativa alla realizzazione a regola d’arte dell’immobile. In merito il Tribunale ha specificato che se si dovesse ritenere efficace simile limitazione il contratto di assicurazione sarebbe nullo per difetto di causa: se l’opera fosse stata realizzata ad opera d’arte non vi sarebbe spazio per riconoscere la responsabilità dell’assicurato che non correrebbe quindi alcun rischio di dover risarcire soggetti terzi, rischio che di conseguenza non potrebbe nemmeno proiettarsi sulla compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo.

### **Un’assicurazione fondamentale: la polizza di Tutela Legale**

In tutti i casi suddetti il tecnico acustico ha senz’altro dovuto sostenere ingenti spese legali delle quali avrebbe potuto essere rimborsato se avesse stipulato la polizza di Tutela Legale. Si tratta della polizza attraverso la quale l’assicuratore prende in carico le spese legali, processuali e peritali (compenso dell’avvocato, del CTP, del CTU etc..) che l’assicurato deve pagare non solo per difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti, ma anche per agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni subiti. Quest’ultima possibilità è molto interessante per non dover rinunciare al tentativo di far valere i propri diritti solo per timore che le spese legali superino il valore del risarcimento.

È noto a tutti, difatti, che in Italia l’esito di una vertenza legale è sempre incerto, anche con il miglior avvocato e con tutte le ragioni dalla propria parte.

La polizza di Tutela Legale è pertanto una forma di tutela assolutamente consigliabile, perché consente di affrontare gli imprevisti con serenità, potendo sempre contare su un legale esperto per risolvere le controversie nel più breve tempo possibile e con la massima soddisfazione, senza

l’assillo dei costi legali che tra l’altro non sono quasi mai preventivamente quantificabili.

Molti intermediari propongono la polizza di Tutela Legale come estensione della RC professionale (come accade per l’RC auto). Ma se la compagnia della RC professionale rigetta arbitrariamente un sinistro, sarà ben difficile che paghi al proprio cliente la parcella del suo avvocato necessario a far valere il suo punto di vista. È un problema di conflitto di interesse. È pertanto fondamentale che le due assicurazioni (RC e TL) siano stipulate con due compagnie differenti. L’intermediario può essere il medesimo, ma deve proporre al cliente l’RC con una compagnia differente rispetto alla Tutela legale. Nei 3 casi giudiziari analizzati nel paragrafo precedente, l’assicurazione ha rigettato il sinistro e il tecnico, che pensava di essere coperto dall’assicurazione, ha dovuto difendersi anche da essa. La Tutela Legale è molto utile in ambito penale (poco frequente per gli acustici), per tutelarsi rispetto a controversie con i fornitori (chi vende strumentazione, la compagnia telefonica, la stessa compagnia di RC come già scritto, etc...) e, soprattutto, per tutelarsi rispetto alle controversie con i clienti, che in acustica sono coloro che più frequentemente possono avanzare richieste di risarcimento.

Inoltre la Polizza di Tutela Legale permette di avere le spese pagate anche in caso di mediazione, che spesso porta a migliori risultati di una causa.

### **La opportunità di un consulente specializzato in assicurazioni tecniche**

Per il tecnico, che quasi mai ha cognizioni giuridiche e tecnico-assicurative, può risultare arduo comprendere bene il significato e la portata delle clausole del contratto di assicurazione. È fondamentale che il tecnico acustico scelga un intermediario assicurativo che conosca la materia dell’acustica e la tipologia delle prestazioni che il tecnico assicurato svolge. Questo intermediario potrà così valutare se la polizza che la Compagnia propone sia idonea a tutelare quel tecnico o se sia il caso di chiedere a tale fine implementazioni/modifiche di clausole. È bene che un consulente assicurativo assista il tecnico sin dalla stipula della polizza oltre che ovviamente nella gestione del sinistro. Bisogna sempre tenere in

mente che le compagnie assicurative sono aziende con lo scopo di avere un profitto, non sono delle ONLUS.

Vogliamo evidenziare che gli intermediari assicurativi hanno precise responsabilità nei confronti dei cittadini. L'IVASS, l'organo di vigilanza delle assicurazioni, consapevole dell'incapacità dei cittadini (e dei professionisti) di cogliere le insidie celate nei contratti assicurativi, ha previsto che gli intermediari debbano evidenziare al proprio cliente tutte le criticità della polizza proposta. Questo proprio per evitare sorprese in caso di sinistro e consentire di stipulare la polizza più adeguata alle proprie esigenze.

In ambito di assicurazioni tecniche ciò avviene raramente. Talvolta accade per ignoranza di questo obbligo, altre volte volutamente (dichiarare che la polizza proposta è inadeguata rispetto ad alcuni aspetti non favorisce la firma del contratto), oppure per incapacità di comprendere l'attività del tecnico acustico nelle sue varie sfaccettature.

Se l'intermediario assicurativo vende un'assicurazione non idonea alle esigenze del professionista e senza evidenziare le criticità, può essere ritenuto responsabile e condannato a rifondere il danno patito dall'assicurato per un rischio rivelatosi non coperto dalla polizza stipulata.

Purtroppo gli assicurati non sono al corrente degli obblighi e delle responsabilità degli intermediari e, quando un sinistro viene rigettato pensano che è colpa loro, e ben raramente contestano al proprio intermediario le sue mancanze nella consulenza prestata.

## Conclusione

In conclusione, vale la pena rilevare che i motivi di rigetto di copertura dei sinistri possono essere di varia natura ed origine. Pertanto come ci si affida al medico, al commercialista e persino al meccanico, analogamente è opportuno affidarsi ad un intermediario, senza fare "atti di fede". Sia per stipulare una idonea copertura assicurativa sia per tutto il periodo di validità della polizza e preferendo chi dimostra attraverso i dati numerici l'effettiva operatività della polizza che propone. Ci sono alcuni indicatori che rivelano l'esperienza di un intermediario assicurativo in ambito di professionisti tecnici: il numero dei professionisti tecnici assicurati e il numero delle richieste di risarcimento risultate in copertura sul totale di quelle ricevute. Questi sono dati non soggetti a privacy e noti a qualunque assicuratore ed intermediario.

Tecnici acustici che volete assicurarvi: drizzate le orecchie se il vostro assicuratore non vuole fornirvi queste informazioni! **E**

*\* Ing. Francesco Nastasi,  
(nastasi@suonoevita.it)*

*Ingegnere acustico - Studio Suono e Vita*

*Ing. Cristina Marsetti,  
(c.marsetti@allins.it)*

*Ingegnere libero professionista e broker*

*Avv. Santo Durelli,  
(studio@avvocatudurelli.it)*

*Studio Legale Avv. Durelli - Genova.*

